Comune di San Bartolomeo al Mare
Provincia di Imperia
AREA TECNICA – Ufficio Demanio Marittimo
via XX Settembre, 1 – 18016 San Bartolomeo al Mare (IM) – Tel. 0183/40921 – PEC: comunesanbart@legalmail.it

COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE - Provincia di Imperia

CONVENZIONE LOTTO A

per la gestione tecnica dell'Area demaniale marittima individuata nel PUA contrassegnata con il numero 22A, nonché del locale identificato con il n. 2 dell'edificio adibito ad ufficio e del locale n. 3 in condivisione con il lotto B (planimetria allegato n. 1), destinata allo svolgimento di attività ludico-sportive, ricreative, didattiche, culturali e sociali nel campo degli sport nautici.

TRA

Il Comune di San Bartolomeo al Mare, con sede in Via XX Settembre n. 1, rappresentato dal Responsabile dell'Area competente,

e

_____, con sede in _____, rappresentata dal Sig. _____, in qualità di Legale Rappresentante di _____

si conviene e stipula quanto segue.

ART. 1: Finalità

Il Comune di San Bartolomeo al Mare affida la gestione dell'Area demaniale marittima individuata nel PUA contrassegnata con il numero 22A, nonché del locale identificato con il n. 2 dell'edificio adibito ad ufficio e del locale n. 3 in condivisione con il lotto B della planimetria n. 1 allegata al bando, al fine di promuovere:

- la pratica degli sport nautici;
- attività ludico-sportive, ricreative, didattiche, culturali e sociali;
- iniziative rivolte alla cittadinanza;
- attività di educazione ambientale e del mare;
- manifestazioni coerenti con le finalità dell'area.

La gestione dovrà essere improntata a criteri di interesse pubblico, inclusività, sicurezza, corretta conservazione dei beni affidati e collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

ART. 2: Oggetto

Il Comune affida al Gestore la gestione tecnico-operativa dell'Area demaniale marittima individuata nel PUA contrassegnata con il numero 22A, nonché del locale identificato con il n. 2 dell'edificio adibito ad ufficio e del locale n. 3 in condivisione con il lotto B della planimetria 1 allegata.

La gestione comprende l'organizzazione delle attività previste dal progetto presentato in sede di gara, la custodia degli spazi, la manutenzione ordinaria e gli altri obblighi previsti dalla presente convenzione.

Resta salva la possibilità di utilizzo dello scivolo di alaggio galleggiante, da parte degli aventi titolo, secondo le modalità disciplinate dall'articolo 9 della presente convenzione.

ART. 3: Durata

La convenzione ha **durata di anni 5 (cinque)** decorrenti dalla sottoscrizione.

È escluso il rinnovo automatico.

ART. 4: Divieto di cessione

È vietata la cessione della presente convenzione o il subaffidamento della gestione, totale o parziale, salvo preventiva autorizzazione del Comune nei casi consentiti dalla normativa vigente.

ART. 5: Obblighi del Gestore

Il Gestore si impegna a:

- utilizzare le aree e i locali esclusivamente per le finalità previste dalla presente convenzione;
- garantire la custodia delle aree affidate;
- mantenere costantemente puliti, ordinati e decorosi gli spazi e i locali;
- provvedere alla manutenzione ordinaria delle strutture e delle attrezzature;
- rispettare tutte le disposizioni in materia di sicurezza;
- collaborare con il Comune nello svolgimento di iniziative di interesse pubblico;
- consentire sopralluoghi e verifiche da parte del personale comunale.

La gestione dovrà essere improntata a criteri di utilizzo ordinato e non esclusivo degli spazi.

ART. 6: Beni, attrezzature, strutture e manutenzione ordinaria

Il Gestore potrà utilizzare e introdurre, a propria cura e spese, attrezzature e materiali funzionali allo svolgimento delle attività autorizzate, assumendone ogni responsabilità.

L'installazione di eventuali strutture mobili o temporanee dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune e, ove necessario, dagli altri Enti competenti.

Il Gestore dovrà mantenere in perfetto stato di conservazione tutte le strutture, le attrezzature e gli arredi di proprietà comunale eventualmente affidati e provvedere alla manutenzione ordinaria degli stessi.

ART. 7: Manutenzione straordinaria

Il Gestore è tenuto a segnalare tempestivamente al Comune la necessità di interventi di manutenzione straordinaria.

Restano a carico del Comune gli interventi di manutenzione straordinaria non derivanti da incuria, uso improprio o danneggiamenti imputabili al Gestore.

Qualunque intervento sugli immobili o sugli impianti dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune.

ART. 8: Rapporti con il Gestore del lotto B

I rapporti tra il Gestore della presente convenzione ed il Gestore del lotto B, con particolare riferimento all'utilizzo condiviso del locale n. 3 destinato a bagni e spogliatoi, sono disciplinati dall'apposito accordo allegato alla presente convenzione.

Entrambi i Gestori sono tenuti a collaborare secondo principi di correttezza, reciproco rispetto e buona fede, evitando comportamenti che possano compromettere il regolare svolgimento delle rispettive attività.

Il Comune conserva funzioni di coordinamento e potrà intervenire, ove necessario, per risolvere eventuali problematiche interpretative o gestionali.

ART. 9: Utilizzo dello scivolo di alaggio

Lo scivolo di alaggio galleggiante posto in prossimità delle aree oggetto della presente convenzione resta nella disponibilità degli aventi titolo al suo utilizzo, secondo la disciplina vigente.

Qualora l'utilizzo dello scivolo comporti il transito attraverso le aree affidate in gestione, gli interessati sono tenuti a darne preventiva comunicazione al Gestore, salvo casi di urgenza.

Il Gestore dovrà consentire il transito, adottando le misure organizzative necessarie a garantire la sicurezza delle persone e la regolare prosecuzione delle attività in corso.

Il presente articolo non costituisce attribuzione di nuovi diritti di utilizzo dello scivolo, ma disciplina esclusivamente le modalità di coordinamento tra i soggetti interessati.

ART. 10: Incassi, tariffe e relazione annuale

Il Gestore ha diritto di trattenere gli eventuali introiti derivanti dalle attività autorizzate.

Le tariffe applicate all'utenza dovranno essere predisposte dal Gestore e definite previo confronto con il Comune in continuità con quanto approvato in sede di selezione e tenendo conto di eventuali adeguamenti a inizio anno.

Il tariffario dovrà essere reso pubblico mediante esposizione presso la struttura.

Entro il 31 gennaio di ogni anno il Gestore è tenuto a trasmettere al Comune una relazione rendicontativa sull'attività svolta nell'anno precedente, contenente almeno:

- le attività sportive, ludico-ricreative, didattiche, culturali e sociali svolte;
- le iniziative e le manifestazioni organizzate;
- le eventuali collaborazioni con scuole, associazioni ed altri enti;
- ogni ulteriore elemento utile a consentire al Comune la verifica del corretto svolgimento della gestione.

ART. 11: Utenze e consumi

Tenendo conto delle caratteristiche dell'edificio e degli impianti esistenti, le spese relative ai consumi di energia elettrica e acqua rimangono a carico del Comune per una quota pari al 70% del totale consuntivo. Il rimanente 30% (secondo una stima effettuata dall'Amministrazione sulla base dei consumi e delle spese sostenute negli anni precedenti) sarà suddiviso in misura uguale tra i due Gestori (pari al 15% ciascuno) quale rimborso forfettario a titolo di compartecipazione alle spese sostenute per le forniture.

Il Comune provvederà al pagamento anticipato mentre il rimborso sarà corrisposto con periodicità annuale richiedendo a ciascun Gestore entro il 28 febbraio dell'anno successivo il versamento della propria quota di competenza riferita all'anno precedente.

ART. 12: Assicurazione

Prima dell'inizio della gestione il Gestore dovrà consegnare al Comune copia della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi con massimale unico non inferiore ad euro 1.500.000,00, valida per tutta la durata della convenzione.

ART. 13: Inadempimenti e risoluzione

In caso di inadempimento agli obblighi previsti dalla presente convenzione, il Comune procederà alla contestazione scritta assegnando un congruo termine per le controdeduzioni o la regolarizzazione.

Persistendo l'inadempimento, il Comune potrà dichiarare risolta la convenzione, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

Costituiscono causa di risoluzione immediata:

- perdita dei requisiti richiesti;
- incuria e/o eventuali danni ai beni concessi in gestione dovuti a non assolvimento di manutenzione ordinaria
- danneggiamento volontario o gravemente colposo dei beni affidati previo risarcimento
- cessione non autorizzata della gestione;
- utilizzo dei beni per finalità diverse da quelle previste;
- gravi violazioni delle norme di sicurezza;
- mancata copertura assicurativa.

ART. 14: Spese

Tutte le spese e tasse inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente convenzione sono a carico del Gestore.

La presente convenzione è sottoposta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131.

ART. 15: Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento della convenzione, sarà competente esclusivamente il Foro di Imperia.

ART. 16: Trattamento dati personali

Il Gestore assume, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 101/2018 di applicazione del Regolamento Europeo 679/2016, la qualità di "titolare del trattamento" dei dati personali, con autonomi poteri decisionali nell'esercizio delle proprie ed esclusive funzioni e in ragione della posizione rivestita; adotta tutte le misure di sicurezza, minime e idonee, nonché adempie a tutte le altre disposizioni connesse, inclusi i provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. A tal riguardo l'ente gestore dispone e gestisce in forma autonoma e sotto la propria responsabilità, la tecnologia, gli strumenti, le risorse e l'organizzazione, senza alcuna possibilità da parte del Comune di interferire sull'organizzazione interna e sulle finalità perseguite, che restano totalmente in capo al contraente. Per tutto quanto non previsto dal presente

articolo, si rimanda al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 101/2018 di applicazione del Regolamento Pag. 27 Europeo 679/2016 e alle altre disposizioni in materia, compresi i provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Per il Comune di San Bartolomeo al Mare:
Il Responsabile dell'Area

_____

Per il Gestore:
Il Legale Rappresentante

_____